

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

0600000020007000000

10 DIC. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

10 DIC. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHIETTI	Luciano	"	SARACENT	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - AUGELLO

DELIBERAZIONE N. - 1223-

## OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN PARCO INTERREGIONALE DELLA VIA APPIA ANTICA, DA ROMA A BRINDISI.



**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN PARCO INTERREGIONALE DELLA VIA APPIA ANTICA, DA ROMA A BRINDISI.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, che, all'articolo 22 comma 4, prevede che "le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata";

**VISTA** la Legge Regionale 06 Ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, recante "Norme in materia di Aree Naturali Protette Regionali", di recepimento della citata L. 394/91 ed in particolare il comma 3 dell'articolo 1 con il quale si stabilisce che la Regione "...promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali";

**VISTO**, in particolare l'articolo 5 della L.R. n. 29/97, come modificato dalla L.R. 10/2003, che definisce prioritaria l'istituzione, tra l'altro, del Parco Interregionale della via Appia Antica, per la quale, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, occorre promuovere le necessarie intese con le regioni territorialmente interessate;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio, con Legge Regionale 10 novembre 1988, n. 66 "Istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica", ha già istituito un'area naturale protetta incentrata sul percorso dell'antica consolare, nel tratto compreso tra l'ambito immediatamente esterno alla cinta delle Mura Aureliane e le propaggini dei Colli Albani, con la finalità di tutelare i monumenti e i complessi archeologici, artistici e storici che vi insistono, preservare e ricostituire l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici

**VISTA** la D.G.R. n. 2146 del 19 marzo 1996 con la quale è stata approvata, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE /HABITAT, la lista dei siti con valore di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", alcuni dei quali in stretta relazione con l'antico tracciato della via Appia;

**CONSIDERATO** che, nel quadro delle iniziative per l'istituzione di un parco interregionale della Via Appia Antica, da Roma a Brindisi ha elaborato una bozza di documento d'intesa da sottoporre alle altre Amministrazioni Regionali Interessate e, segnatamente la Regione Campania, la Regione Basilicata e la Regione Puglia, con le quali sono statati preventivamente avviati i primi contatti istituzionali.

**ESPERITA** la procedura di concertazione con le parti sociali;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all' Ambiente;



1223 10 DIC. 2004

6



All'unanimità

**DELIBERA**

1. di approvare il documento di intesa per la costituzione di un parco interregionale della Via Appia Antica, da Roma a Brindisi, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. di affidare al Direttore del Dipartimento Territorio l'espletamento di tutte le attività necessarie alla sottoscrizione del documento di intesa di cui al precedente punto 1, prima fase del percorso di concertazione con le Amministrazioni regionali della Campania, Basilicata e Puglia necessario alla stesura definitiva di una proposta condivisa di Protocollo di Intesa.
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Territorio alla messa a punto delle modifiche al documento di cui al punto 1 di cui si ravvisasse la necessità in fase di concertazione con le regioni cointeressate all'iniziativa, ove queste non siano sostanziali.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 DIC. 2004



# DOCUMENTO D'INTESA

REG. alla DELIB. N. 1223  
10 DIC. 2004

tra

REGIONE LAZIO  
REGIONE CAMPANIA  
REGIONE BASILICATA  
REGIONE PUGLIA



per la costituzione di un

**PARCO INTERREGIONALE DELLA VIA APPIA ANTICA, DA ROMA A BRINDISI**

2  
*[Handwritten signature]*

Roma, .....

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

## **PREMESSO**

che il tracciato della Via Appia Antica, nel suo percorso da Roma a Brindisi, costituisce l'asse strutturante di un sistema articolato di emergenze ambientali, storico-culturali, archeologiche e paesaggistiche, che assume nel suo complesso un valore eccezionale;

che molte componenti di tale sistema sono già sottoposte a tutela grazie alla sussistenza di specifici vincoli monumentali e paesaggistici;

che lungo il tracciato dell'antica via consolare o nelle sue immediate adiacenze sono già localizzate numerose aree naturali protette regionali e dello Stato.

che per quanto detto la valorizzazione del tracciato stradale e del sistema di emergenze che esso struttura costituisce una priorità assoluta;

che la valorizzazione di queste risorse non può prescindere dall'attivazione di iniziative atte a configurare forme di gestione integrata;

che a tal fine si ritiene indispensabile la fattiva partecipazione delle Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, interessate dal percorso dell'antico tracciato stradale, chiamate ad una piena condivisione di obiettivi, percorsi politico-istituzionali e tecnico-gestionali, responsabilità;

che la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree naturali protette", prevede, all'art. 22, la possibilità di istituire "aree protette che insistono sul territorio di più regioni", disponendo che queste "siano istituite dalle regioni interessate, previa intese fra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata";

che la Regione Lazio, con la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", ha recepito il dettato della Legge 394/91;

che la Legge Regionale del Lazio 6 febbraio 2003, n. 10 "Legge finanziaria del Lazio per l'esercizio 2003" dispone, all'art. 33, comma 1, che "La Regione, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 394/91, promuove altresì le necessarie intese con altre regioni per l'istituzione, mediante specifiche leggi regionali, di aree naturali protette interregionali", ravvisando la priorità della istituzione di alcune aree protette interregionali tra le quali, in particolare, il Parco interregionale della via Appia Antica;

che la Regione Lazio, con Legge Regionale 10 novembre 1988, n. 66 "Istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica", ha già istituito un'area naturale protetta incentrata sul percorso dell'antica consolare, nel tratto compreso tra l'ambito immediatamente esterno alla cinta delle Mura

Aureliane e le propaggini dei Colli Albani, con la finalità di tutelare i monumenti e i complessi archeologici, artistici e storici che vi insistono, preservarne e ricostituire l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici; che la Regione Basilicata, in attuazione della Legge 394/91, con legge regionale 4 luglio 1994, n. 28 "Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata" ha disciplinato l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali, recependo, tra l'altro per ciò che riguarda le aree protette interregionali quanto disposto all'art. 22 della legge quadro;

### **VISTE**

la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree naturali protette";

la Legge Regionale del Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e le sue successive modificazioni e integrazioni;

la Legge Regionale della Campania 1 settembre 1993, n. 33, "Istituzione di parchi e riserve in Campania", e le sue successive modificazioni e integrazioni;

la Legge Regionale della Basilicata 4 luglio 1994, n. 28 "Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata", e le sue successive modificazioni e integrazioni;

la Legge Regionale della Puglia 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", e le sue successive modificazioni e integrazioni;

### **CONSIDERATO**

che in sede preliminare è emersa la condivisione dell'obiettivo strategico di provvedere alla valorizzazione delle risorse ambientali, storico culturali, archeologiche di cui alla premessa, attraverso la messa a punto di strumenti tecnici e istituzionali che possano consentire di pervenire alla messa a punto di forme di coordinamento e integrazione nella gestione delle aree protette localizzate lungo il tracciato della via Appia Antica;

**LA REGIONE LAZIO,  
LA REGIONE CAMPANIA,  
LA REGIONE BASILICATA,  
LA REGIONE PUGLIA**

**STIPULANO IL SEGUENTE**

## **DOCUMENTO D'INTESA**

Art. 1

*(Principi generali)*

Le Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, con la presente intesa riconoscono che le emergenze ambientali, storico-culturali, archeologiche e paesaggistiche che si attestano lungo il percorso della Via Appia Antica, nelle sue varianti, da Roma a Brindisi, e nelle aree ad esso immediatamente adiacenti costituiscono un patrimonio di rilevanza eccezionale; riconoscono, altresì, che tali emergenze, pur non essendo localizzate in un ambito fisicamente continuo assumono una forte connotazione sistemica, in virtù di saldi nessi storici e territoriali; convengono, pertanto, sulla necessità di provvedere ad una loro adeguata valorizzazione attraverso la messa a punto di iniziative condivise in materia di programmazione, pianificazione, promozione e gestione del territorio.

Art. 2

*(Obiettivi)*

Al fine di promuovere la valorizzazione di tale ingente patrimonio, le Regioni contraenti si impegnano, in particolare, a istituire un Parco Interregionale della Via Appia Antica da Roma a Brindisi” (d’ora in poi Parco).

Tempi e modalità di attuazione dell’iniziativa saranno definiti di concerto dalle Regioni, in piena trasparenza e in ottemperanza del principio di sussidiarietà tra istituzioni, previo coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali e delle parti sociali.



### Art. 3

#### *(Commissione d'indirizzo e coordinamento)*

Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2, è costituita una Commissione paritetica interregionale (d'ora in poi Commissione), con funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attività dirette alla istituzione del Parco.

### Art. 4

#### *(Composizione e direzione della Commissione)*

La Commissione è composta dagli assessori competenti in materia di aree protette delle quattro Regioni interessate.

Le Regioni si impegnano, inoltre, ad attivare iniziative per il coinvolgimento nella commissione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di quello per i Beni e le Attività Culturali.

La presidenza della Commissione è attribuita a turno a ciascuno dei membri, secondo un criterio di rotazione con periodicità annuale, a cominciare dalla Regione Lazio.

### Art. 5

#### *(Competenze della Commissione)*

Alla Commissione sono attribuite competenze in materia di programmazione, indirizzo, relazioni istituzionali, attività di studio e di promozione, reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla istituzione del Parco.

In particolare alla Commissione competono:

- l'espletamento delle attività di concertazione atte a definire connotati tecnici e giuridici, forme e modalità di gestione del Parco;
- l'elaborazione di linee guida per le attività di programmazione strategica, di pianificazione territoriale, di gestione e di promozione dell'area protetta;
- la promozione di programmi e progetti di sistema;
- la messa a punto di atti d'intese e accordi con altre istituzioni,

- la programmazione di iniziative culturali di carattere scientifico e divulgativo per lo studio e la promozione delle risorse del Parco, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.
- la promozione di iniziative di marketing territoriale per la promozione del Parco.
- l'attivazione dell'*iter* legislativo di istituzione del Parco

#### Art. 6

##### *(Nucleo Operativo interregionale)*

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 la Commissione si avvale di un nucleo operativo interregionale (d'ora in poi Nucleo Operativo) costituito da personale afferente alle strutture tecniche delle Regioni interessate e coordinato dai dirigenti delle stesse strutture.

#### Art. 7

##### *(Competenze del Nucleo Operativo)*

Al Nucleo Operativo sono attribuite le competenze tecnico-istituzionali necessarie all'espletamento delle attività di cui all'art. 5

Nella prima fase di attuazione dell'iniziativa, in particolare, al Nucleo Operativo è demandato lo svolgimento delle attività di:

- analisi del quadro giuridico-normativo nazionale e di quello regionale vigente che consenta di verificare la fattibilità dell'iniziativa, gli strumenti disponibili per la sua attuazione e gli eventuali vincoli;
- ricognizione delle proposte di legge, nazionali o regionali, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della Via Appia Antica;
- composizione di un quadro complessivo delle emergenze ambientali, di quelle storico-culturali, archeologiche e paesaggistiche, tutelate e non, anche attraverso la promozione e il coordinamento di attività di studio e di ricerca;
- esame comparato delle diverse realtà regionali, finalizzato alla individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuna realtà territoriale e alla verifica dell'impatto della costituenda area protetta;
- definizione degli ambiti territoriali che dovranno costituire il Parco;
- definizione delle modalità di istituzione e di gestione del Parco.

Per l'espletamento delle attività di studio e di ricerca il Nucleo Operativo potrà eventualmente avvalersi del supporto di istituzioni scientifiche qualificate

Art. 8

*(Istituzione e composizione del Nucleo Operativo)*

La Commissione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto d'intesa, definisce la composizione del Nucleo Operativo, valutate le competenze professionali necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

Entro trenta giorni dalla definizione della composizione, le Regioni provvederanno, con atti amministrativi, ad individuare ciascuna nell'ambito delle proprie strutture il personale necessario all'attività del Nucleo Operativo, con modalità atte a garantire la disponibilità delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Art. 9

*(Risorse finanziarie)*

Le Regioni contraenti si impegnano a reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività della Commissione e del Nucleo Operativo ciascuna nel quadro delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale, nella misura che sarà preventivamente concordata.

La Commissione, altresì, provvederà alla individuazione di ulteriori canali di finanziamento per l'espletamento delle attività connesse alla istituzione del Parco e alla sua gestione, anche attraverso la messa a punto di intese con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 10

*(Intese e relazioni istituzionali)*

La Commissione, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, provvederà a stabilire relazioni istituzionali che possano agevolare la definizione di forme di gestione, valorizzazione e promozione integrate delle risorse di cui i territori compresi all'interno Parco dispongono.



A tal fine si auspica, in particolare, l'istituzione di intese e accordi su base internazionale, che consentano iniziative di maggiore respiro, specie nell'ambito del bacino Mediterraneo.

Art. 11

*(Tempi di attuazione)*

Le Regioni contraenti concordano sulla necessità di pervenire entro il 31 dicembre 2005 alla definizione di un dispositivo legislativo condiviso per l'istituzione del Parco.



*Gr*